

ALLEGATO "D" AL N. 1858/1539 DI REPERTORIO IN DATA 27 FEBBRAIO 2024
STATUTO

"ISTITUTO RICERCA E STUDI CARLO DONEGANI"

ART. 1 - (Denominazione, sede e durata)

E' costituito, ai sensi del Codice Civile e del Codice del Terzo Settore - D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (e dei suoi decreti attuativi e successive integrazioni e modifiche), l'Ente del Terzo Settore denominato:

"ISTITUTO RICERCA E STUDI CARLO DONEGANI".

Esso assume la forma giuridica di associazione, apartitica e aconfessionale.

L'Associazione ove occorrer possa potrà richiedere il riconoscimento giuridico.

L'Associazione avrà durata illimitata e potrà associarsi a Reti associative che svolgono attività di interesse generale e di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto agli Enti del Terzo Settore, anche allo scopo di accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali.

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Sondrio (SO), attualmente in via Donegani n. 3.

L'eventuale trasferimento della sede legale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera assembleare, con obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Con delibera assembleare potranno essere istituite una o più sedi secondarie, la cui istituzione sarà comunicata al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'Associazione, una volta iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore, ne indicherà gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'acronimo ETS verrà integrato nella denominazione solo successivamente e per effetto dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (d'ora in poi RUNTS).

ART. 2 - (Statuto)

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 3 - (Finalità e attività)

L'Associazione è costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro né diretto né indiretto, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.

La finalità istituzionale dell'Associazione è quella di diffondere e sviluppare la ricerca e gli studi sulle vie storiche e sul territorio della Valtellina e della Valchiavenna, muovendo in particolare dal fondo documentale "Carlo Donegani" conservato presso il plesso scolastico del Liceo Donegani, Polo Liceale Città di Sondrio.

Le attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 che si propone di esercitare in favore della comunità, dei propri associati o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, di seguito indicate con il richiamo alla corrispondente lettera dell'articolo 5 comma 1, sono:

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Le attività sopra esposte verranno esercitate mediante le seguenti azioni, elencate a titolo esemplificativo:

- promuovere ed effettuare ricerche scientifiche nell'ambito storico, ambientale, paesaggistico;
- promuovere, organizzare e gestire riunioni, meeting, convegni, conferenze, mostre e proiezioni aperti alla cittadinanza per presentare i risultati delle ricerche operate da associati e simpatizzanti e per riunire gli appassionati di queste discipline;
- favorire l'informazione segnalando, anche su sito dedicato, contributi di particolare interesse, novità bibliografiche, nuove fonti documentarie;
- promuovere, organizzare e gestire corsi di formazione rivolti a studenti, professionisti, soggetti interessati;
- promuovere, organizzare e gestire viaggi, gite, escursioni al fine di accrescere e sviluppare la conoscenza diretta del territorio e la ricerca, nell'ambito del proprio scopo sociale;
- collaborare con altre associazioni italiane ed estere, scuole, università, istituzioni, archivi, musei e/o altri enti pubblici e privati al fine di favorire studi, tesi di laurea e ricerche, anche in prospettiva interdisciplinare;
- collaborare con enti e istituzioni per promuovere iniziative comuni di valorizzazione delle infrastrutture storiche e del paesaggio;
- realizzare iniziative di raccolta fondi al fine di finanziare le presenti azioni e favorire l'ottenimento di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, la cessione al pubblico di beni e servizi di modico valore.

È possibile inoltre esercitare attività diverse rispetto a quelle di interesse generale qui sopra esposte, purché siano rispetto ad esse secondarie e strumentali ai sensi dell'articolo 6 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e sue integrazioni e secondo i criteri e i limiti definiti dal DM 19 maggio 2021 n. 107 e sue integrazioni. La loro individuazione potrà essere successivamente operata da parte dell'Organo di Amministrazione dell'Associazione (da qui in poi "Consiglio Direttivo") ma dovranno essere coerenti con la finalità dell'Associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 4 - (Ammissione/recesso degli associati)

Possono essere associati dell'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che condividono le finalità dell'ente e si impegnano a realizzarle apportando contributi di studio e di esperienza e altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda obbligatoria dell'interessato, entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della stessa. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel Libro degli associati.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. È quindi esclusa espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

L'associato può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo che provvederà all'annotazione nel Libro degli associati; il recesso ha effetto allo scadere dell'anno associativo in corso purché effettuato con almeno 3 (tre) mesi in anticipo.

L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio direttivo, solo per gravi motivi, in particolare per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione e per persistenti violazioni degli obblighi statutari.

La qualità di associato si perde per morosità nel pagamento della quota associativa, protrattasi oltre il termine del primo di giugno di ogni anno. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi del presente articolo;

ART. 5 - (Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo; nel caso enti associati, il diritto di elettorato attivo è esercitato dai loro legali rappresentanti o mandatarî espressamente delegati mentre il diritto di elettorato passivo spetta alle persone fisiche indicate, tra i propri associati, dagli enti associati;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del bilancio di esercizio, consultare i verbali;
- votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati; ciascun associato ha diritto a un voto;
- prendere visione dei libri dell'Associazione secondo quanto previsto all'articolo 18 (diciotto) del presente Statuto.

Gli associati dell'Associazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare l'eventuale quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

ART. 6 - (Organi sociali)

Gli organi dell'associazione sono:

- Assemblea degli associati;
- Organo di Amministrazione (Consiglio Direttivo);
- Presidente e Vicepresidente;
- Organo di Controllo (eventuale, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'articolo 30 del Codice del Terzo Settore);
- Organo di Revisione (eventuale, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'articolo 31 del Codice del Terzo Settore).

Essi sono liberamente eleggibili.

ART. 7 - (Assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso collettivo (sul sito web istituzionale) da rendere pubblico almeno 15 (quindici) giorni prima della data dell'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione avviene anche a mezzo e-mail (o altro idoneo strumento di comunicazione individuale) inviata almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'assemblea al recapito risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'Organo di Amministrazione lo ritiene necessario.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti gli associati pubblicandolo sul sito web associativo ed inviandolo ad essi in posta elettronica.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Gli associati possono intervenire all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero votare per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota e che tale modalità sia stata indicata nell'avviso di convocazione.

ART. 8 - (Compiti dell'Assemblea ordinaria e straordinaria)

L'assemblea ordinaria:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) nomina e revoca, quando previsto, l'organo di controllo;
- d) approva il bilancio;
- e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) discute ed approva i programmi di attività;
- h) delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- l) delega il Presidente e/o il Consiglio direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'Associazione;
- m) determina i limiti di spesa e i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dal presente Statuto;
- n) delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi di quanto indicato nel presente statuto.

L'Assemblea straordinaria:

- a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione, nonché la devoluzione del patrimonio residuo.

ART. 9 - (Validità Assemblee)

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi ad almeno 24 (ventiquattro) ore di distanza, qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega, aventi diritto di voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può essere portatore di un numero massimo di 3 (tre) deleghe.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti (conteggiando anche i rappresentati per delega).

L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi ad almeno 24 (ventiquattro) ore di distanza, qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega, aventi diritto di voto.

Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria vengono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti (conteggiando anche i rappresentati per delega); per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

I membri del Consiglio Direttivo non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità (ivi compresa l'approvazione di bilanci e rendiconti).

Le votazioni si svolgono con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario o da un componente dell'Assemblea appositamente nominato, e sottoscritto dal Presidente.

Ogni associato ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 10 - (Consiglio Direttivo)

L'Associazione deve nominare un Organo di Amministrazione, denominato "Consiglio Direttivo".

La nomina degli amministratori spetta all'Assemblea degli associati, fatta

eccezione per i primi amministratori che sono nominati nell'atto costitutivo.

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di tre componenti (se superiore a 3 (tre), dovrà comunque essere dispari) eletti dall'Assemblea tra i propri associati. Il numero massimo di componenti è deciso dall'Assemblea prima della votazione.

In caso di decadenza di uno o più amministratori il Consiglio Direttivo rimane in carica fino a che non risulti inferiore al minimo di 3 (tre) componenti, senza necessità di reintegro.

Dura in carica per tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Si applica l'articolo 2382 del Codice Civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice Civile.

È validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti: nel caso in cui fosse composto da soli tre membri, è validamente costituito quando sono presenti tutti. Esso delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità l'argomento in votazione non è approvato ed eventualmente la votazione deve essere riproposta.

Il Consiglio Direttivo deve essere convocato attraverso una idonea comunicazione inviata ai suoi membri che contenga ordine del giorno, data e sede della riunione, almeno 7 (sette) giorni prima. In caso di comprovata urgenza anche entro 3 (tre) giorni.

Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea:

- nomina il Presidente e il Vicepresidente;
- redige il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- redige l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- elabora e dà esecuzione alle linee generali programmatiche delle attività approvate dall'Assemblea;
- si occupa di favorire la bonaria risoluzione di eventuali controversie che possano insorgere tra l'Associazione e gli associati;
- provvede alla domanda di iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;
- delibera sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati.

Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata.

Gli amministratori, entro 30 (trenta) giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale.

Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio Direttivo ha l'obbligo di predisporre annualmente il bilancio di esercizio da proporre poi in approvazione all'Assemblea degli associati.

ART. 11 - (Presidente)

Il Presidente viene nominato dal Consiglio Direttivo.

Ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea; convoca l'Assemblea degli associati e l'Organo di Amministrazione sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Il Presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea degli associati.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca

l'Assemblea per l'elezione del nuovo Organo di Amministrazione.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 12 - (Organo di controllo e Organo di Revisione legale dei conti - eventuali)

Nel caso in cui ricorrano gli estremi di cui all'articolo 30 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, l'Assemblea nomina l'Organo di Controllo, anche in forma monocratica (in tal caso deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro di cui all'articolo 2397 comma 2 del Codice Civile); quando non monocratico deve essere composto da tre membri (dei quali almeno uno scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro di cui all'articolo 2397 comma 2 del Codice Civile); esso nomina al proprio interno un Presidente.

L'incarico è incompatibile con il ruolo di consigliere.

L'Organo di controllo dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile.

Vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre i compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Nel caso in cui ricorrano gli estremi di cui all'articolo 31 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, l'Assemblea nomina l'Organo di Revisione (revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro).

ART. 13 - (Risorse economiche - Patrimonio)

Le risorse economiche e il Patrimonio dell'Associazione sono costituiti da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- attività di raccolta fondi, così come disciplinati dall'articolo 7 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Gli associati receduti, esclusi o comunque cessati hanno la totale assenza di diritti sul Patrimonio dell'Associazione.

Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili, non rivalutabili e non trasferibili.

Il Patrimonio dell'Ente, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 14 - (Bilancio)

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

Entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'Assemblea ordinaria per la relativa approvazione il bilancio di esercizio redatto con le modalità previste dall'articolo 13 del Codice del Terzo Settore, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Il bilancio viene depositato presso la sede dell'Associazione almeno 8 (otto) giorni prima dell'assemblea ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Se tale bilancio riporta ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 (duecentoventimila) euro può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Il bilancio deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del terzo settore.

L'Organo di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 a seconda dei casi nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Il bilancio deve essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo settore.

Nei casi di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo Settore l'Associazione redige il bilancio sociale.

ART. 15 - (Personale retribuito)

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati (fatto comunque salvo che la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria) solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità civiche e solidaristiche e di utilità sociale.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

I rapporti tra l'Associazione e il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

ART. 16 - (Volontari - Assicurazione)

Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune e persegue le finalità dell'Associazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'Associazione opera prevalentemente mediante il lavoro volontario degli associati ed è tenuta a iscrivere in un apposito Registro dei volontari coloro che svolgono la loro attività in modo non occasionale, nelle modalità e nei tempi definiti dai decreti ministeriali previsti.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate nei limiti e alle condizioni definite preventivamente dall'Organo di Amministrazione o in un eventuale regolamento approvato dall'Assemblea (eventualmente anche con autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del D. P. R. 28 dicembre 2000 n. 445, nei casi di cui all'articolo 17 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117). Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi di quanto previsto dagli articoli 17 e 18 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, l'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 17 - (Scioglimento)

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Al verificarsi delle cause di estinzione o a seguito di delibera di scioglimento, l'assemblea delibera sulla devoluzione del patrimonio residuo, che dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'articolo 45 comma 1 del Codice del Terzo Settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale,

secondo quanto previsto dall'articolo 9 del Codice del Terzo Settore.

ART. 18 - (Libri sociali)

L'Associazione, ai sensi dell'articolo 15 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 deve tenere:

- a) il libro degli associati o aderenti;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a) e b), sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera c) sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali con presentazione di una domanda per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

ART. 19 - (Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

In originale firmato:

Giovanna Bruno

Felice Mandelli

Massimo Spinelli

Giorgio Lanzini

Benedetto Abbiati

Augusta Corbellini

Lorenza Fumagalli

Guido Scaramellini

Lidia Diappi

Maria Chiara Gatti

Anna Maria Cristina Pedrana

Oreste Muccio

Maria Carla Fay

Maurizio Boriani

Vittorio Quadrio

Enrica Guanella

Simone Della Valle (L.S.)

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo ai sensi dello articolo 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.